

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 5 aprile 2017  
tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche nella qualità di Capogruppo)
- e
- le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

nella loro qualità di Fonti Istitutive  
del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito FSI)  
e  
del Fondo Pensioni a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo  
(di seguito Fondo Pensioni ISP)

premessi che

- a seguito dell'acquisizione di doBank S.p.A. della partecipazione di controllo nel capitale sociale di Italfondionario S.p.A., il Gruppo doBank ha provveduto alla riconfigurazione del proprio assetto societario, definendo tra l'altro il conferimento di un ramo d'azienda da Italfondionario S.p.A. a doSolution S.p.A., nonché l'accentramento delle funzioni di controllo e *corporate* (staff) presenti in Italfondionario presso doBank S.p.A.;
- le predette operazioni determinano il trasferimento del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti di Italfondionario S.p.A. iscritti al Fondo Pensioni ISP ed al FSI;
- con gli accordi 12 e 28 dicembre 2005, in allora sottoscritti da Banca Intesa, anche nella qualità di Capogruppo, Intesa Gestione Crediti (di seguito IGC) e Castello Gestione Crediti (di seguito Castello) con le rispettive Organizzazioni Sindacali, i dipendenti il cui rapporto di lavoro era stato trasferito da IGC a Castello, hanno mantenuto la facoltà di rimanere iscritti al "Fapa di Gruppo", o al Fondo Previd System, e alla Cassa per l'assistenza sanitaria del personale del Gruppo Intesa (di seguito Cassa Intesa) alle condizioni definite nelle predette intese; con l'accordo 2 ottobre 2011 e le relative disposizioni attuative, i dipendenti in servizio a tale data, già beneficiari delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da Cassa Intesa, sono stati iscritti al FSI a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- gli accordi 7 e 28 ottobre 2015 hanno stabilito la fusione per incorporazione del Fondo Pensione per le Aziende del Gruppo ISP (già Fondo FAPA) nel Fondo Pensioni ISP, con trasferimento anche delle posizioni degli iscritti al Fondo Previd System;
- le Parti, richiamando le previsioni statutarie del FSI e del Fondo Pensione ISP (di seguito i "Fondi") e le intese 12 e 28 dicembre 2005, hanno rilevato il venir meno delle condizioni per il mantenimento dell'iscrizione ai "Fondi" con versamento delle contribuzioni (a carico azienda e dipendente) e dell'eventuale quota TFR, in assenza di specifiche intese con le Fonti Istitutive;

UGL CREDITO

FIRST-CISL

FABI

SINFUB

UNISIN


UILCA

FISAC-CGIL

- le Parti hanno peraltro preso atto della richiesta di Italfondiaro S.p.A. di consentire la conservazione dell'iscrizione ai "Fondi" ai dipendenti il cui contratto sarà oggetto di trasferimento nell'ambito del citato processo di riconfigurazione societaria, al fine di non determinare ricadute sul personale interessato, e dell'impegno di Italfondiaro di farsi carico dell'aggravio di costi operativi che tale mantenimento comporta nell'ordinario funzionamento dei "Fondi" medesimi;

si conviene quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. i dipendenti, il cui contratto di lavoro sia stato trasferito da Italfondiaro S.p.a. a doSolutions S.p.A. a seguito del conferimento del ramo di azienda del 1° marzo 2017 di cui in premessa, che risultino iscritti al Fondo Pensioni ISP e/o al FSI alla data di sottoscrizione del presente accordo, potranno conservare detta iscrizione:
  - o al Fondo Pensioni ISP secondo le disposizioni previste dal Fondo medesimo ed alle condizioni di contribuzione datoriale e individuale tempo per tempo previste dalle Fonti collettive della società cessionaria;
  - o al FSI secondo le previsioni e le condizioni di partecipazione tempo per tempo definite dal Fondo medesimo;
3. la facoltà di cui al punto che precede, alle medesime condizioni, è concessa anche al personale che risulti iscritto al Fondo Pensioni ISP e al FSI alla data di sottoscrizione del presente accordo ed il cui rapporto di lavoro sia oggetto di <sup>10</sup> cessione individuale di contratto tra le Società doBank S.p.A., doSolution S.p.A e Italfondiaro S.p.A., ove il trasferimento sia riconducibile al processo di riconfigurazione societaria di cui in premessa e previa formale comunicazione da parte di Italfondiaro S.p.A. e della relativa Capogruppo doBank al Consiglio di Amministrazione dei "Fondi" interessati per la preventiva verifica di congruità con le presenti intese;
4. fermo quanto previsto dalle disposizioni di legge, la conservazione oltre il termine del 30 giugno 2017 delle predette iscrizioni è subordinata alla sottoscrizione da parte di doBank S.p.A. e doSolutions S.p.A., di specifica convenzione con i "Fondi" nella quale saranno definite misure a compensazione dei conseguenti maggiori oneri sostenuti.

  
Intesa Sanpaolo S.p.A.  
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI 

FIRST/CISL 

FISAC/CGIL 

SINFUB 

UGL CREDITO 

UILCA 

UNISIN 